



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nelle **causa n. 703/2016 R.G.A.C.** promossa

DA

(avv. Antonio Calvani)

CONTRO

M.I.U.R. – U.S.R. Emilia Romagna (dott. Giuseppe Pedrielli ai sensi dell'art. 417 – *bis* c.p.c.); **U.S.R. Puglia** (contumace)

avente ad **oggetto**: diritto alla valutazione degli anni anteriori all'immissione in ruolo e ricostruzione di carriera;

provvedendo, all'udienza del 12.7.2017, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. La docente ricorrente, immessa in ruolo l'1.9.2015 prestando da ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo "Battistini – Giovanni XXIII" a Corato, premesso di aver partecipato alla mobilità interprovinciale 2016/2017, nell'ambito della fase C di cui all'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016, e di essersi vista attribuire n. 24 punti, si duole del fatto di non aver ottenuto il trasferimento negli ambiti indicati in via prioritaria ma nell'ambito n. 7 Emilia Romagna, e deduce l'assenza di motivazione in relazione alla scelta dell'amministrazione scolastica, essendo anche stati trasferiti presso il favorito ambito 1 Puglia docenti con punteggio inferiore al proprio, in violazione dell'art. 6 cit.

Chiede l'assegnazione degli ambiti meglio distinti in ricorso.



2. La domanda è fondata.

Si concorda con quanto rilevato dal Tribunale di Cremona (le cui linee argomentative si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) nella censura dell'operato dell'Amministrazione nel momento in cui ha stilato separate graduatorie per ogni ambito territoriale¹, comparando prima coloro che avevano indicato ciascun ambito come prima scelta e così via: *"il Ministero ha richiamato l'art. 6 del C.C.N.I. 8.04.2016 e l'allegato 1 al C.C.N.I. 8.04.2016 i quali, con specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità, dispongono rispettivamente: "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero completato d'ufficio" (così l'art. 6 cit.); "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (così l'allegato 1 cit.)" ... Le modalità operative adottate dal ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri. Il caso di specie ne è un esempio palese. Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l'operato del ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal ministero. L'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascuna partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze da egli indicato. L'allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano*

¹ Anche nel caso di specie parte resistente richiama (p. 5) tale criterio operativo nel momento in cui indica come meccanismo prioritario quello per cui la *"mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicati nell'istanza"*, facendosi riferimento solo in un secondo momento al punteggio posseduto degli interessati, nell'ambito di ciascun grado di preferenza.



indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze”.

3. La domanda va pertanto accolta nei termini di cui in dispositivo, ordinandosi all'amministrazione scolastica di assegnare l'interessata presso l'ambito territoriale 1 Puglia, l'unico in relazione al quale in ricorso v'è specifica deduzione in ordine al fatto che ivi siano stati destinati docenti con punteggio inferiore. Per gli altri ambiti pertanto non può essere apprezzata la fondatezza della domanda.

4. In ogni caso va esclusa la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

5. La regolamentazione delle spese della presente fase segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo. Si compensano le spese per la doppia fase cautelare, sfavorevole al ricorrente per difetto del requisito dell'urgenza, in considerazione del panorama giurisprudenziale non univoco in materia.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale Puglia 1 e **ordina** alle Amministrazioni resistenti di disporre detta assegnazione; **compensa** le spese della doppia fase cautelare e **condanna** parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente per la fase di merito, che liquida in € 259,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Forlì, li 12/07/2017

Il giudice del lavoro
Dr. Luca Mascini

